



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

Cuneo data protocollo

Prefettura Cuneo

Prot Uscita del 13/01/2022

Numero **0001841**

Classifica Area Gabinetto 15 1



Al Sig Presidente
della Provincia di Cuneo

Al Sigg ri Sindaci
dei Comuni della provincia
Loro sedi

Al Sig Questore di Cuneo

Al Sig Comandante Provinciale
Carabinieri di Cuneo

Al Sig Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Cuneo

Al Sig Comandante Gruppo Carabinieri
Forestale di Cuneo

OGGETTO D L 7 gennaio 2022 n 1 recante Misure urgenti per il fronteggiare l'emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro nelle scuole e negli istituti di formazione superiore

Per opportuna notizia e per quanto di rispettiva competenza, si trasmette copia della circolare del Ministero dell Interno, in data odierna concernente l'oggetto

Si confida nella consueta collaborazione e si pregano le SS LL di voler partecipare al contenuto della presente ai dipendenti organi accertatori

IL PREFETTO
(riolo)

Cub - Covid 19 - circ 13 gennaio 2022



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N 15350/117/2/1 Uff III Prot.Civ

Roma, data del protocollo

AI SIGG RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento


SEDE

OGGETTO Decreto-legge 7 gennaio 2022, n 1, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*

Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n 1 (di cui in poi DL 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022 n 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19 al fine di limitare l'andamento crescente della curva dei contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte

Per i profili di maggior interesse, si richiama l'attenzione delle SS LL sulle disposizioni che estendono l'obbligo vaccinale e l'uso delle certificazioni verdi

In particolare l'art 1 del DL 1, nell'introdurre nell'ambito del decreto-legge 1° aprile 2021 n 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n 76, l'art 4-*quater* prevede a decorrere dall'8 gennaio u s e sino al 15 giugno p v l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età. Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea





Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

residenti nel nostro territorio nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale - anche per i soggetti per i quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i cui contenuti restano, comunque, fermi - sono irrogabili dal 1° febbraio p.v. e sono di competenza del Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate

In correlazione a tali misure il medesimo art. 1 inserendo nell'ambito del richiamato decreto-legge 44/2021 l'art. 4-*quinquies*, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, debbano possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il *green pass* "rafforzato" e siano tenuti ad esibirlo

Al riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde "rafforzato", la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita ai sensi del suddetto art. 4-*quater* comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.

L'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del *green pass* rafforzato e all'accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso e di competenza dei prefetti che vi provvedono con l'osservanza per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

L'art. 2 del DL 1 estende, inoltre, senza limiti di età e a decorrere dal prossimo 1° febbraio, l'obbligo vaccinale al personale universitario, a quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Per quanto afferisce poi, all'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi l'art. 3 del DL 1 prevede, tra l'altro, che, a decorrere dal 20 gennaio p.v., sia necessario il possesso del *green pass* base per accedere ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati.

Parimenti il possesso della certificazione cosiddetta ordinaria diviene requisito essenziale per l'accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari alle attività commerciali fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona - che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - a decorrere dalla data del 1° febbraio p.v. o, qualora diversa, da quella di efficacia del richiamato DPCM. Le relative verifiche sono rimesse ai titolari, ai gestori e ai responsabili dei relativi servizi o uffici.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO


Per gli aspetti relativi alle attività di controllo si trasmette altresì l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio u.s., già anticipata per vie informali che dispone limitate deroghe alle previsioni di cui all'art. 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

Tanto premesso, nel rimandare alle indicazioni già fornite in materia di controlli, si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l'attenzione

IL CAPO DI GABINETTO



Ministero della Salute



TROVANO NORME SALUTE

Numero Atto 69920

Ultima Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2022

2022

Ultima modifica 13 gennaio 2022



Dettaglio atto

S i to c k o

Ministero della Salute

Ordinanza 09 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (22A00100)

(G U Serie Generale n 6 del 10 gennaio 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e in particolare l'art. 32

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali

Visto l'art. 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute,

Visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19» e in particolare, l'art. 2 comma 2 del citato decreto legge 25 marzo 2020 n. 19

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19»

Visto il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 e successive modificazioni recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS CoV 2 di giustizia e di concorsi pubblici»,

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 e successive modificazioni recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19 e in particolare l'art. 9 quater, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 229 che ha previsto a decorrere dal 10 gennaio 2022 l'impiego delle certificazioni verdi COVID 19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) b) e c bis) per l'accesso anche ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e per il loro utilizzo

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021 n. 126 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»

Visto il decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133 recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie sociali e in materia di trasporti»

Visto il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021 n. 165 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening»

Visto il decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139 convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali sportive e ricreative nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»

Visto il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»

Visto il decreto legge 24 dicembre 2021 n 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19» con il quale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID 19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022,

Visto, altresì l'art 18 comma 1 del citato decreto-legge 24 dicembre 2021 n 221, il quale prevede che «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art 2 comma 1, del decreto legge n 19 del 2020 fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»,

Visto, inoltre l'art 4 del citato decreto-legge 24 dicembre 2021 n 221 che prevede l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto di cui all'art 9 quater del decreto legge 22 aprile 2021 n 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n 87 e successive modificazioni

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n 229 recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» e in particolare il sopra citato articolo 1 comma 2

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n 35 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 del decreto legge 16 maggio 2020 n 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 23 febbraio 2021 n 15 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e in particolare, l'allegato 16 concernente "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato »

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 recante «Disposizioni attuative dell'art 9, comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021 n 52 recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19 » e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021 n 143

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID 19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID 19

Preso atto della proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Vista la richiesta formulata dall'Associazione nazionale comuni italiani in merito alle modalità di accesso degli studenti dai dodici anni compiuti al trasporto scolastico anche dedicato

Sentito il Ministro dell'istruzione

Tenuto conto della specifica situazione geografica delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri caratterizzata dalla peculiare disponibilità dei mezzi di collegamento con le altre isole

e con il resto del Paese

Rilevata la necessita sulla base del quadro normativo vigente e delle tempistiche della campagna vaccinale in corso di garantire ai soggetti che devono spostarsi da e per le isole minori e da e per le isole lagunari e lacustri nel rispetto delle adottate misure di contenimento della diffusione del contagio da SARS CoV 2 il regolare accesso alle cure e la frequenza dei corsi di scuola primaria secondaria di primo grado e di secondo grado

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure transitorie di carattere eccezionale in materia che consentano tali spostamenti attraverso il ricorso altresì alla certificazione verde COVID 19 rilasciata a seguito dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare

Rilevata altresì la necessita indifferibile e urgente di assicurare la continuita didattica per tutti gli studenti appartenenti alla medesima comunita scolastica per i quali e in corso la specifica campagna vaccinale anti SARS Cov 2 secondo i criteri di cui alle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria n 59179 del 24 dicembre 2021 Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo ("booster") nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID 19" e n 1254 del 5 gennaio 2021 Estensione della raccomandazione della dose di richiamo (booster) a tutti i soggetti della fascia di eta dodici quindici anni nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV 2/COVID-19»

Ritenuto pertanto di consentire agli stessi il pieno accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,

Emana
la seguente ordinanza

Art 1

1 A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022 l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n 448 e successive modificazioni ovvero da e per le isole lagunari e lacustri per documentati motivi di salute e di frequenza per gli studenti di eta pari o superiore ai dodici anni dei corsi di scuola primaria secondaria di primo grado e di secondo grado, e consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19 di cui all'art 9 comma 2 lettera c) del decreto legge 22 aprile 2021 n 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n 87 e successive modificazioni

2 Per il medesimo periodo stabilito al comma 1 agli studenti di scuola primaria secondaria di primo grado e di secondo grado e consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo in deroga a quanto previsto dall'art 9 quater comma 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n 52 come modificato dall'art 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2021 n 229 fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021

3 Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art 9 quater del citato decreto legge 22 aprile 2021 n 52

Art 2

- 1 La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione
- 2 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma 9 gennaio 2022


Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura del Ministero del turismo, del Ministero della salute n 45

Ho no Cuda Mqwa Cnrcny

© Ministero della Salute - Lungotevere Ripa 1 00153 Roma Centralino
06 5994 1 a cura della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S p A